

L'utilizzazione di queste tabelle locali è stata avallata dalle Sezioni unite nel rispetto della necessaria personalizzazione dei criteri astratti alle specificità del caso concreto onde valutare l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato al fine di pervenire alla liquidazione del danno "nella sua interezza" (sez. un. 26972/2008). Si è così escluso il carattere generale del c.d. metodo equitativo puro fondato sul mero intuizionismo soggettivo del giudice e quindi aperto a possibili arbitri per l'assenza di criteri di orientamento oggettivi idonei ad assicurare eguaglianza e prevedibilità (Cass., sez. III, 21 gennaio 2014, n. 1361 e Cass., 4 febbraio 2016, n. 2167).

La Suprema Corte ha tradizionalmente ammesso le liquidazioni fondate sulle tabelle locali costituenti il c.d. "notorio locale" (Cass., 1° giugno 2010, n. 13431), in quanto frutto delle prassi seguite nei diversi tribunali. Per lungo tempo, peraltro, è stata esclusa la necessità di motivare in ordine all'applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario (Cass., 2 marzo 2004, n. 418) ⁽¹¹⁰⁸⁾ e, per converso, richiesta una giustificazione puntuale che desse conto della scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici (Cass., 3 agosto 2005, n. 16237; Cass., 1° giugno 2006, n. 13130; Cass., 21 ottobre 2009, n. 22287). Peraltro poiché la liquidazione del *quantum* dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale è inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si è escluso altresì che l'attività di quantificazione del danno fosse di per sé soggetta a controllo in sede di legittimità, se non sotto l'esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (Cass., 26 gennaio 2010, n. 1529; Cass., 19 maggio 2010, n. 12918).

Tale sistema è stato criticato da una parte della dottrina e dalle società assicurative determinando liquidazioni eterogenee in relazione a danni di identica tipologia ed entità. Un certo orientamento allora ha puntato alla generalizzazione delle tabelle meneghine sia perché molto conosciute, diffuse ed utilizzate, sia perché si è ritenuto che le variazioni intervenute dopo le decisioni delle Sezioni unite del 2008 rispecchiassero più fedelmente il nuovo corso giurisprudenziale.

Le tabelle milanesi nella versione antecedente il 2009, difatti, individuavano i valori standard di liquidazione del danno biologico (parametrati alla

⁽¹¹⁰⁸⁾ Più di recente è stato altresì precisato che il giudice il quale, nel liquidare il danno non patrimoniale da morte, dichiara di volere applicare le tabelle uniformi generalmente applicate nel distretto giudiziario, non può poi discostarsene senza adeguata motivazione (Cass., sez. III, 29 maggio 2012, n. 8557).